

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano**

Milano, 21 febbraio 2020

Determinazione dell'Area Affari Generali, Legali e Patrimonio da Reddito n. AGLP / 12 / 2020

AREA PROPONENTE		Area Affari Generali, Legali e Patrimonio da Reddito	
Responsabile del procedimento		Il Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto (avv. Edmondo Mandara)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Per il Dirigente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Il Responsabile Servizio Bilancio (dott. Marco Milesi)	<i>“Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa”</i>
Prot. 505/1999	Oggetto:	NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO PER U.I. SITA IN MILANO, VIA PAOLO BASSI ■■■, ALLA SIG.RA M.M.	

Il Dirigente Responsabile dell'Area Affari Generali, Legali e Patrimonio da Reddito,

premesse che:

- l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio è proprietaria di una unità immobiliare sita nello stabile di Milano, Via Paolo Bassi n. ■■■, identificata al catasto urbano Foglio ■■■ - Mappale ■■■ – Subalterno ■■■ – superficie catastale mq 79;
- l'Amministrazione concedeva in locazione ad uso abitativo l'unità immobiliare predetta alla Sig.ra ■■■■■■■■■ con contratto di locazione a canone convenzionato ai sensi dell'art. 2 comma 3, della Legge 431/1998, decorrente dal giorno 10.10.2013 della durata di quattro anni, rinnovabili per un ulteriore biennio;
- il contratto di locazione è scaduto in data 09.10.2019, a seguito di nota di disdetta regolarmente notificata;
- in data 12.09.2017 è stato sottoscritto l'Accordo Integrativo tra l'ASP IMMeS e PAT e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ovvero le Associazioni Sindacali dei Conduttori, S.U.N.I.A., S.I.C.E.T, Unione Inquilini e CO.N.I.A., per il rinnovo a canone convenzionato delle posizioni già a canone convenzionato, nel cui ambito di applicazione rientrava la sig.ra ■■■■■■■■■;

- con nota del 23.10.2019 veniva comunicato il canone previsto dall'accordo per il rinnovo del rapporto locatizio a canone concordato, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 431/1998;

considerato che la sig.ra [REDACTED], come da documentazione in atti, rientra tra i conduttori aventi i requisiti di cui all'art. 3 punto a) dell'Accordo Integrativo, ovvero "con reddito familiare netto complessivo superiore o uguale a 15.000,00 Euro (se singolo), incrementato di € 5.000,00 per ogni ulteriore componente, si applica il valore medio delle sub fasce previste dall'Accordo locale vigente per la Città di Milano del 24 giugno 2015, di cui alla colonna "canone concordato" dell'allegato "A". Per gli stabili in Milano di via Paolo Bassi 22 – Via Ottaviano Fabrizio Mossotti 1, e quelli siti in comune di Peschiera Borromeo in considerazione della tipologia degli stabili, si applica il valore minimo della sub fascia prevista dall'Accordo locale vigente per la Città di Milano del 24 giugno 2015, di cui Allegato "A" (valori di riferimento per stabili)";

preso atto del canone di locazione annuale determinato dal Servizio Patrimonio, come in atti, secondo l'art. 3 punto a) dell'Accordo Integrativo, che per l'unità immobiliare suddetta ammonta ad € 5.451,00, oneri accessori esclusi;

constatata la disponibilità della sig.ra [REDACTED] a corrispondere il canone di € 5.451,00 oneri accessori esclusi e a versare le indennità arretrate di cui all'art. 7 dell'Accordo Integrativo;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Area Affari Generali, Legali e Patrimonio da Reddito;

attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

evidenziato che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di esecutività da parte del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 2, lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Determinazione DG/81 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa per l'Accreditamento Istituzionale;

richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio", recante nomina del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

DISPONE

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

1. di autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 431/1998 (canone concordato) con la sig.ra [REDACTED], locando l'unità immobiliare sita nello stabile di Milano, Via Paolo Bassi n. [REDACTED], identificata al catasto urbano Foglio [REDACTED] - Mappale [REDACTED] - Subalterno [REDACTED] - superficie catastale mq 79, alle seguenti condizioni:

- durata della locazione di quattro anni rinnovabili per altri due anni, con decorrenza dalla data di stipula;
 - canone di locazione annuale pari ad € 5.451,00 oltre rimborso oneri accessori;
 - versamento delle indennità arretrate;
2. di dare atto che i proventi derivanti saranno registrati nei competenti conti di contabilità dell'esercizio.

Il Dirigente Responsabile dell'Area
Affari Generali, Legali e Patrimonio da Reddito
(Avv. Massimo Meraviglia)

Visto di esecutività del Direttore
del Dipartimento Tecnico-Amministrativo,
ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c) Reg. Org. e Cont.
(dott.ssa Rossana Coladonato)

Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.